

STATUTO

TITOLO I – DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

ARTICOLO 1 – COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

1. È costituita una Società per Azioni a totale capitale pubblico locale denominata CAP HOLDING S.p.A. La società opera in affidamento diretto in house garantendo l'unitarietà della gestione del Servizio Idrico Integrato.

2. La Società è soggetta all'indirizzo e controllo analogo degli Enti Pubblici Soci.

ARTICOLO 2 – SEDE

1. La società ha sede in Assago all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 111-ter delle disposizioni d'attuazione del Codice civile.

2. L'Assemblea ha facoltà di istituire o sopprimere, sedi secondarie e rappresentanze, filiali e succursali.

ARTICOLO 3 – DURATA

1. La durata della Società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2052 (duemilacinquantadue) e potrà essere prorogata dall'assemblea, con esclusione del diritto di recesso per i soci che non abbiano concorso all'approvazione della relativa deliberazione.

ARTICOLO 4 - OGGETTO

1. La società ha per oggetto l'esercizio delle attività che concorrono a formare il servizio idrico integrato come definito dal D. Lgs 152 /2006 e successive modifiche.

2. La società può altresì svolgere tutte le attività di natura strumentale o funzionale al raggiungimento di quanto previsto al primo comma, ivi comprese quelle relative alla progettazione di impianti, quelle di gestione di impiantistica di potabilizzazione, depurazione e smaltimento di acque, lo studio, sviluppo, gestione e commercializzazione di tecnologie, anche informatiche, per la salvaguardia dell'ambiente, in relazione all'attività di gestione integrata delle acque, quella di gestione di impianti energetici derivanti da trattamenti di acque reflue, quelle di messa in sicurezza, ripristino e bonifica di siti inquinati, quelle di raccolta, trasporto e smaltimento di reflui e di fanghi derivanti da processi di depurazione, l'esercizio di attività di autotrasporto di cose e rifiuti in conto proprio e di autotrasporto di cose e rifiuti in conto terzi, l'attività di autoriparazione su mezzi propri o in uso, quelle di gestione dei servizi connessi alla gestione del ciclo delle acque quali la verifica dei consumi, la bollettazione, la riscossione delle tariffe e la commercializzazione dei prodotti di smaltimento e quant'altro ritenuto utile per l'attuazione del Servizio Idrico Integrato.

3. La società potrà assumere partecipazioni ed interessenze in altre società o imprese, aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio e potrà prestare garanzie reali e/o personali per le obbligazioni connesse allo svolgimento dell'attività sociale che potrà essere svolta anche a favore di enti e società controllate e/o collegate (società strumentali).

4. La società potrà compiere tutte le operazioni che risulteranno necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali; tra l'altro potrà porre in essere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali e finanziarie e quindi qualunque atto collegato al raggiungimento dello scopo sociale, ad eccezione della raccolta di risparmio tra il pubblico e dell'esercizio delle attività riservate dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche.

5. La società è tenuta a realizzare e gestire i servizi e le attività di cui al presente articolo per conto degli enti locali soci per oltre l'80% del fatturato annuo.

6. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

TITOLO II - CAPITALE SOCIALE - AZIONI - FINANZIAMENTI – SOCI –TRASFERIMENTI - PRELAZIONE

ARTICOLO 5 – CAPITALE SOCIALE

1. Il capitale sociale è pari a Euro 571.381.786,00 (Euro cinquecentosettantunomilionitrecentottantunomilasettecentottantasei) diviso in numero 571.381.786 (cinquecentosettantunomilionitrecentottantunomilasettecentottantasei) azioni ordinarie dal valore nominale di Euro 1,00 (uno/00) ciascuna.

2. Il capitale sociale potrà essere aumentato, con deliberazione dell'assemblea dei soci, mediante conferimenti in denaro, di beni in natura e di crediti, nei limiti consentiti dalla legge.

3. In caso di aumento del capitale sociale sarà riservato il diritto di opzione ai soci, salvo diverse deliberazioni dell'assemblea, nei termini di cui all'art. 2441 c.c.

4. L'assemblea può deliberare la riduzione del capitale sociale in ossequio al disposto degli articoli 2445, 2446 e 2447 c.c.

ARTICOLO 6 – AZIONI

1. Le azioni sono nominative, indivisibili e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

2. Le azioni non potranno essere dai titolari offerte in garanzia né in godimento.

ARTICOLO 7 – VERSAMENTI

1. Versamenti sulle azioni sono richiesti dall'organo amministrativo nei termini e nei modi che reputa convenienti nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

ARTICOLO 8 – FINANZIAMENTI

1. La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti.

ARTICOLO 9 – SOCI

1. Vista la particolarità dell'attività propria della Società e le specificità del modello organizzativo – gestionale riferibile alla normativa speciale, gli azionisti della stessa potranno essere solo soggetti pubblici ed in particolare enti pubblici territoriali.

ARTICOLO 10 – ADESIONE – DOMICILIO

1. La qualità di azionista importa l'adesione incondizionata allo statuto sociale e a tutte le deliberazioni legittimamente adottate dall'assemblea dei soci anche se anteriori all'acquisto di detta qualità. Per quanto concerne i rapporti sociali, s'intende domicilio degli azionisti quello risultante dal libro dei soci.

ARTICOLO 11 – TRASFERIMENTI DELLE AZIONI – PRELAZIONE

1. Le azioni sono nominative e trasferibili soltanto a enti pubblici locali che affidino alla società la gestione dei servizi pubblici oggetto dell'attività della società. Il trasferimento delle azioni a favore di soggetti che non siano in possesso dei suddetti requisiti non ha effetto nei confronti della società e non può essere annotato sul libro dei soci.

2. Le azioni sono indivisibili e nel caso di comproprietà anche di una sola azione deve essere designato un rappresentante comune. Se il rappresentante comune non è nominato, le comunicazioni della Società eseguite nei confronti di uno dei soci comproprietari sono efficaci verso tutti gli altri.

3. Nel caso di trasferimento a qualsiasi titolo della proprietà delle azioni, è riservato ai soci il diritto di prelazione, in proporzione alle azioni detenute. L'efficacia del trasferimento delle azioni o di parte di esse per atto tra vivi a titolo oneroso o gratuito è subordinata al rispetto delle disposizioni contenute nei paragrafi seguenti.

A. Il socio che intende trasferire tutte o parte delle proprie azioni deve preventivamente offrirle agli altri soci, dandone comunicazione all'organo amministrativo, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o altro mezzo equipollente ai sensi di legge, contenente l'indicazione della quantità delle azioni di cui trattasi, del valore loro attribuito o del prezzo richiesto, delle modalità di pagamento e di tutte le condizioni contrattuali del trasferimento, nonché le generalità complete del soggetto che si propone come avente causa, che deve comunque soddisfare ai requisiti di cui al precedente comma 1.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero l'Amministratore Unico provvede a darne comunicazione agli altri soci entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della predetta lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o altro mezzo equipollente ai sensi di legge, comunicando i quantitativi riservati a ciascuno di essi in proporzione al numero delle azioni possedute, con l'indicazione del relativo prezzo o valore.

B. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione devono, entro e non oltre 90 (novanta) giorni dal ricevimento della comunicazione predetta, manifestare, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata, o altro mezzo equipollente ai sensi di legge, all'organo amministrativo, la propria incondizionata volontà di acquistare i quantitativi loro riservati delle azioni offerte e possono altresì dichiarare di essere disposti ad acquistare anche le azioni offerte agli altri soci che non abbiano esercitato il diritto di prelazione.

C. Nel caso in cui la comunicazione ai sensi del paragrafo A) del Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero dell'Amministratore Unico riguardi un trasferimento a titolo gratuito, il socio che intende esercitare la prelazione deve, con la predetta dichiarazione, accettare l'acquisto delle azioni al valore loro attribuito ai sensi dell'articolo 2437 ter c.c.

D. Nel caso in cui la medesima comunicazione ai sensi del paragrafo A) riguardi un trasferimento a titolo oneroso, il socio che intende esercitare la prelazione deve, con

la dichiarazione di cui sopra, accettare l'acquisto delle azioni offerte al prezzo ed alle condizioni esposte nella comunicazione predetta.

E. In caso di trasferimento a titolo gratuito o per un corrispettivo diverso dal denaro, oppure quando il prezzo richiesto è ritenuto eccessivo da almeno uno dei soci che ha esercitato il diritto di prelazione, il prezzo della cessione è determinato ai sensi dell'art. 2437 ter c.c.

F. L'organo amministrativo, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento, provvede a dare comunicazione all'offerente e a tutti i soci, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o altro mezzo equipollente ai sensi di legge, delle determinazioni concernenti l'esercizio del diritto di prelazione.

G. Nel caso in cui alcuni dei soci non abbiano esercitato il diritto di prelazione ed uno o più soci che hanno esercitato tale diritto abbiano altresì dichiarato di essere disposti ad acquistare anche le azioni offerte agli altri soci che non hanno esercitato la prelazione, l'organo amministrativo, con la comunicazione ai sensi del paragrafo F), offrirà al socio o ai soci che abbiano manifestato tale disponibilità queste ulteriori azioni secondo criteri proporzionali e quel o quei soci potranno rendersene acquirenti entro 30 (trenta) giorni dalla predetta comunicazione mediante dichiarazione scritta indirizzata all'organo amministrativo a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o altro mezzo equipollente ai sensi di legge.

H. Le azioni non acquistate dai soci, nel rispetto dei termini e delle forme stabiliti nei paragrafi che precedono, potranno essere trasferite dal socio offerente al soggetto ed alle condizioni indicati nella comunicazione di cui al paragrafo A), entro 90 (novanta) giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione previsto dal paragrafo B).

I. Qualora il trasferimento non venga perfezionato entro il predetto termine di 90 (novanta) giorni, il trasferimento delle azioni offerte torna a essere soggetto ai vincoli di cui al presente articolo.

4. Le disposizioni contenute nei sopra citati commi si applicano anche al trasferimento dei diritti attraverso i quali possono essere acquistate o sottoscritte azioni della Società.

TITOLO III – DIRITTI DEI SOCI - COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO – ORGANI DELLA SOCIETA'

ARTICOLO 12 – DIRITTI DEI SOCI

1. L'affidamento diretto delle attività che concorrono a formare il servizio idrico integrato come definito dal D. Lgs. 152 /2006 e successive modifiche, così come previste nell'oggetto sociale, comporta l'applicazione di meccanismi di controllo analogo e congiunto ai sensi di legge.

2. La Società gestisce le attività che concorrono a formare il servizio idrico integrato come definito dal D. Lgs. 152 /2006 e successive modifiche così come previste nell'oggetto sociale, in via esclusiva a favore degli azionisti ed in ogni caso nell'ambito dei territori di competenza degli azionisti, fermo restando quanto previsto dall'art. 4 comma 5 e comma 6 del presente statuto.

3. Il controllo analogo è esercitato da tutti gli azionisti anche per il tramite dell'attività del Comitato di indirizzo strategico istituito ai sensi dell'art. 13 del presente statuto, che dovrà rapportarsi con i soci.

4. Il controllo analogo è esercitato anche sulle società controllate con le modalità indicate nel Regolamento del Comitato di indirizzo strategico.

ARTICOLO 13 – COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO: NOMINA, COMPOSIZIONE, SEDE

1. Il Comitato di indirizzo strategico è composto da 9 a 11 membri scelti tra i legali rappresentanti degli azionisti, tenuto anche conto dell'ambito territoriale di appartenenza.

2. Essi sono eletti nella prima Assemblea utile degli azionisti in modo da garantire un'adeguata rappresentatività territoriale.

3. I membri del Comitato di indirizzo strategico durano in carica fino ad un massimo di 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. I membri del Comitato di indirizzo strategico sono rieleggibili e decadono nel momento in cui cessano di rivestire la carica che comporta la rappresentanza dell'ente azionista. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più membri, la prima assemblea ordinaria utile, provvede alla loro sostituzione.

4. Trattandosi di attività istituzionale attuativa di un obbligo di legge, non sono previsti compensi per lo svolgimento delle funzioni del comitato di indirizzo strategico.

ARTICOLO 14 – COMPETENZE

1. Il Comitato di indirizzo strategico, fermi restando i principi generali che governano il funzionamento delle società per azioni in materia di amministrazione e controllo, senza che ciò determini esclusione dei diritti e degli obblighi di diritto societario, esercita funzioni di indirizzo strategico ai fini dell'esercizio del controllo analogo e congiunto sulla gestione dei servizi oggetto di affidamento diretto da parte degli Enti Pubblici territoriali soci, in conformità a quanto previsto dall'oggetto sociale della Società.

2. Il Comitato di indirizzo strategico vigila sull'attuazione degli indirizzi, obiettivi, priorità, piani della società e delle relative direttive generali.

3. A tal fine l'organo amministrativo sottopone a preventivo parere del Comitato, in rappresentanza di tutti i soci, gli atti relativamente a:

- andamento economico - patrimoniale aziendale su base semestrale;

- orientamenti generali sulla politica e gestione aziendale e adeguatezza dell'assetto organizzativo adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento in funzione del perseguimento dell'oggetto sociale.

- le linee guida in materia di esercizio del potere di direzione e coordinamento da parte della società sulle società operative controllate.

4. Il Comitato:

- si confronta con il Collegio Sindacale, con il Revisore Contabile e con l'Organismo di Vigilanza di cui al D. Lgs. 231/2001;

- vigila sul rispetto del principio di parità di accesso, competenza e di rappresentatività territoriale nella nomina degli organi di amministrazione e di controllo delle società partecipate.

5. Il Comitato di indirizzo strategico, in occasione dell'assemblea convocata in sede ordinaria o straordinaria, riferisce all'assemblea almeno due volte all'anno, sull'attività svolta con riferimento all'esercizio del controllo analogo ai sensi della normativa vigente.

6. Il Comitato di indirizzo strategico informa costantemente gli azionisti, in qualità di Enti locali affidanti, in relazione alle attività svolte anche mediante riunioni periodiche.

7. Il Comitato di indirizzo strategico è presieduto da persona nominata dall'assemblea e, in caso di sua assenza o impedimento, da un componente eletto dal comitato stesso a maggioranza. Di ogni seduta del Comitato è redatto un verbale, che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

8. Il Comitato di indirizzo strategico può chiedere all'organo amministrativo ulteriore documentazione a supporto della propria attività. Qualora ciò si verifichi il Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero l'Amministratore Unico dovrà provvedere tempestivamente all'inoltro di quanto richiesto, anche attraverso posta elettronica.

9. Il Comitato di indirizzo strategico è convocato in via ordinaria almeno tre volte l'anno da chi ne ha la presidenza, quando questi lo ritenga opportuno ovvero quando il Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero l'Amministratore Unico rimetta al Comitato la valutazione delle materie di competenza del Comitato e, in via straordinaria, su richiesta:

a) di ogni membro del Comitato;

b) di almeno un terzo del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 15 – ORGANI DELLA SOCIETÀ

1. Sono organi della Società:

a) l'Assemblea dei Soci;

b) l'organo amministrativo;

c) il Collegio Sindacale.

Agli organi sociali non sono corrisposti gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento delle attività, né trattamenti di fine mandato.

2. La Società si dota, inoltre, di un Organismo di Vigilanza, cui spetta il compito di vigilare sull'idoneità e sull'attuazione del Modello organizzativo di cui al Decreto Legislativo 231/01 e s.m.i. adottato dalla società.

3. La Società non istituisce organi societari diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

TITOLO IV – ASSEMBLEA – CONVOCAZIONE – PRESIDENZA – COMPOSIZIONE E DIRITTO DI VOTO – COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI - ATTRIBUZIONI

ARTICOLO 16 – ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

1. L'assemblea è composta di tutti gli azionisti e, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci. Le sue deliberazioni, legalmente adottate, obbligano tutti i soci anche non intervenuti o dissenzienti.

ARTICOLO 17 – CONVOCAZIONE

1. Fermi i poteri di convocazione stabiliti dalla legge, l'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede della società, purché nel territorio in cui opera la società, ogni qualvolta lo ritenga necessario e nei casi previsti dalla legge e comunque almeno una volta all'anno entro centoventi giorni, ovvero, nei casi consentiti dalla legge, non oltre centottanta giorni, dalla chiusura dell'esercizio sociale.

2. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, ora e luogo dell'adunanza in prima convocazione ed, eventualmente, il giorno, ora e luogo dell'adunanza in seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

3. L'avviso di convocazione deve essere spedito o consegnato ai soci, ai membri dell'organo amministrativo ed ai membri effettivi del collegio sindacale, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o lettera consegnata a mano, telefax, messaggio di posta elettronica mediante PEC, di cui sia stata confermata la ricezione, in modo tale che ne sia provato il ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea. La società deve conservare le prove dell'avvenuto ricevimento delle comunicazioni ed esibirle in assemblea.

4. In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipano all'assemblea la maggioranza dei componenti in carica degli organi sia amministrativo che di controllo. È onere di chi presiede la riunione comunicare tempestivamente le deliberazioni assunte dall'assemblea ai componenti degli organi amministrativo e di controllo non presenti.

5. L'assemblea deve essere comunque convocata entro novanta giorni dalla fine del primo semestre dell'esercizio al fine di informare i soci sull'andamento della gestione in tale periodo e sul piano di attuazione del piano degli investimenti.

ARTICOLO 18 – PRESIDENZA

1. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero dall'Amministratore Unico o dalla persona designata dalla stessa assemblea a maggioranza del capitale presente.

2. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal segretario nominato dall'assemblea su proposta del Presidente dell'assemblea stessa. Nei casi di legge o quando ritenuto opportuno dal Presidente dell'assemblea il verbale è redatto da un notaio scelto dal Presidente medesimo.

ARTICOLO 19 – DIRITTO DI INTERVENTO E DI VOTO

1. Possono intervenire all'assemblea i soci che risultano iscritti nel libro dei soci o che abbiano depositato le loro azioni presso la sede della società almeno due giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

2. Ferme le disposizioni in materia di raccolta e sollecitazione delle deleghe, ogni socio che abbia il diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta.

3. Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle singole deleghe e, in genere, il diritto di intervento all'assemblea.

ARTICOLO 20 – COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI

1. L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, richiede la presenza e il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale, salve le ipotesi previste da norme inderogabili di legge per le quali è fissata una diversa maggioranza. In seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno due terzi del capitale sociale e il voto favorevole della maggioranza del capitale presente.

2. Sia in prima che in seconda convocazione sono necessari la presenza e il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i tre quarti del capitale sociale per le deliberazioni concernenti le modificazioni dello statuto, nonché operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci ovvero lo scioglimento della società, fatte comunque salve le ipotesi previste da norme inderogabili di legge per le quali è fissata una diversa maggioranza.

3. In ogni caso, le deliberazioni che si rendono necessarie per l'attuazione delle decisioni prese dalle Autorità d'Ambito competenti sui territori dove la Società opera, ai sensi del successivo art. 21, sono assunte, in prima convocazione, con la presenza e il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, a condizione che siano presenti ed abbiano espresso voto favorevole i soci rappresentativi di almeno i due terzi del capitale sociale riconducibile agli enti locali ricadenti nel territorio di competenza dell'Autorità d'Ambito che ha assunto decisione la cui attuazione è oggetto di delibera.

In seconda convocazione l'assemblea delibera col voto favorevole della maggioranza del capitale presente a condizione che siano presenti e abbiano espresso voto favorevole i soci rappresentativi di almeno i due terzi del capitale sociale riconducibile agli enti locali ricadenti nel territorio di competenza dell'Autorità d'Ambito che ha assunto decisione la cui attuazione è oggetto di delibera.

4. L'assemblea straordinaria, in prima convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i tre quarti del capitale sociale. In seconda convocazione delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

5. In ogni caso, le deliberazioni dell'assemblea straordinaria che si rendono necessarie per l'attuazione delle decisioni prese dalle Autorità d'Ambito competenti sui territori dove la Società opera, ai sensi del successivo art. 21, sono assunte, in prima convocazione, con la presenza e il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, a condizione che siano presenti ed abbiano espresso voto favorevole i soci rappresentativi di almeno i tre quarti del capitale sociale riconducibile agli enti locali ricadenti nel territorio di competenza dell'Autorità d'Ambito che ha assunto decisione la cui attuazione è oggetto di delibera.

In seconda convocazione l'assemblea delibera col voto favorevole della maggioranza del capitale presente a condizione che siano presenti ed abbiano espresso voto favorevole i soci rappresentativi di almeno i tre quarti del capitale sociale riconducibile

agli enti locali ricadenti nel territorio di competenza dell'Autorità d'Ambito che ha assunto decisione la cui attuazione è oggetto di delibera.

Sono comunque fatte salve le ipotesi previste da norme inderogabili di legge per le quali è fissata una diversa maggioranza.

ARTICOLO 21 – ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto.

2. Sono riservate alla competenza esclusiva dell'assemblea ordinaria dei soci:

- l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato;
- la nomina e la revoca dell'organo amministrativo;
- la determinazione del compenso spettante all'organo amministrativo;
- la nomina e la revoca del Presidente del Collegio Sindacale e degli altri componenti del collegio sindacale;
- la determinazione del compenso spettante al Presidente ed ai componenti del Collegio Sindacale;
- le deliberazioni concernenti la responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- la nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti e la determinazione del compenso spettante ai sensi del successivo art. 35;
- approvazione del piano industriale e del piano degli investimenti annuale o pluriennale e delle fonti di finanziamento con le quali attuare il piano e sue modificazioni sostanziali proposto dall'organo amministrativo, ferme le competenze di programmazione, regolazione e controllo delle autorità competenti in materia;
- approvazione delle operazioni strategiche della società e di quelle comportanti la modifica del perimetro del gruppo;
- delibera sulle fusioni e scissioni di cui agli artt. 2505 e 2505-bis del codice civile;
- delibera sulla definizione degli indirizzi generali programmatici e strategici che la società deve assumere per le società del gruppo;
- delibera l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- delibera su ogni aumento e riduzione di capitale sociale;
- le deliberazioni inerenti e conseguenti a decisioni adottate dalle Autorità d'Ambito competenti sui territori dove la Società opera che implicino operazioni societarie straordinarie e, in ogni caso, l'acquisto o la partecipazione in altre imprese, enti o società, ovvero la cessione di aziende o di rami di azienda;
- l'adozione del regolamento di funzionamento del Comitato di Indirizzo Strategico.

L'Assemblea straordinaria delibera, ai sensi dell'art. 2365 c.c. sulle modificazioni dell'atto costitutivo, sull'emissione di obbligazioni, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori e su ogni altro oggetto riservato alla sua competenza dalla legge o dallo statuto.

TITOLO V - COLLEGIO SINDACALE – COMPOSIZIONE – FUNZIONAMENTO – ORGANISMO DI VIGILANZA

ARTICOLO 22 – COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

1. La gestione della società è controllata da un Collegio Sindacale composto da tre Sindaci effettivi, di cui un Presidente, e due Sindaci supplenti, a scelta dell'assemblea, di cui almeno un Sindaco effettivo e almeno un Sindaco supplente per tre mandati consecutivi, a partire dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del d.p.r. 30 novembre 2012, n. 251, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2013, appartengono al genere meno rappresentato.
2. Per il medesimo periodo, se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più Sindaci effettivi, subentrano i Sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto delle quote di genere, come sopra stabilito mentre l'assemblea provvede alla nomina dei nuovi sindaci fino al ripristino del numero stabilito.
3. I nuovi sindaci comunque durano in carica solo fino all'esaurimento del mandato dei sindaci che sono chiamati a sostituire.
4. I componenti il Collegio Sindacale sono nominati per un periodo di tre esercizi e sono rieleggibili.
5. Ciascuno dei componenti il Collegio Sindacale deve possedere i requisiti di onorabilità ed indipendenza previsti dalla legge.

ARTICOLO 23 – ATTRIBUZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE

1. Il Collegio Sindacale è l'organo cui spetta la vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza del sistema di controllo interno e dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e suo concreto funzionamento, nonché sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario cui la società dichiara di attenersi; è inoltre chiamato ad esprimere una proposta motivata all'assemblea degli azionisti in sede di conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti.

ARTICOLO 24 – FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE

1. Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
2. Di ogni riunione dovrà essere redatto un verbale nel quale occorre indicare gli aspetti salienti relativi ai fatti oggetto di discussione, tra cui la presenza di eventuali sindaci dissenzienti con la deliberazione, che hanno diritto di far iscrivere i motivi del proprio dissenso. Il verbale deve essere sottoscritto dagli intervenuti.

ARTICOLO 25 – ORGANISMO DI VIGILANZA

1. La società si dota di un Organismo di Vigilanza di cui al Decreto Legislativo 231/01 che ha la responsabilità di sensibilizzare e diffondere i principi di correttezza nei comportamenti e di rispetto delle normative vigenti e delle procedure aziendali nonché la verifica in concreto del funzionamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla società.
2. L'Organismo di Vigilanza deve necessariamente caratterizzarsi per autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione.

3. Il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza è disciplinato da apposito regolamento adottato dalla Società nell'ambito del proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

TITOLO VI – ORGANO AMMINISTRATIVO – COMPOSIZIONE, NOMINA E CESSAZIONE – FUNZIONAMENTO – COMPENSO – DELIBERAZIONI – ATTRIBUZIONI – PRESIDENTE–RAPPRESENTANZA – DELEGHE E ATTRIBUZIONI

ARTICOLO 26 – COMPOSIZIONE, NOMINA E CESSAZIONE

1. L'Organo Amministrativo è costituito da un Amministratore Unico, fatta salva la facoltà per l'Assemblea dei Soci di disporre che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri se consentito dall'ordinamento.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 a 5 membri, anche non soci, nominati dall'Assemblea, nel rispetto della normativa di riferimento in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione delle società a partecipazione pubblica.

2. Il Consiglio di Amministrazione, nella prima adunanza dopo la nomina, provvede a nominare al proprio interno un Vice Presidente, che opera esclusivamente quale sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

L'organo amministrativo dura in carica per tre esercizi e scade alla data della riunione della Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

3. Non possono essere nominati alla carica di componenti dell'organo amministrativo gli amministratori pubblici di enti territoriali soci nonché coloro che versino nelle situazioni di ineleggibilità o di decadenza previste dagli articoli 2382 del Codice civile, da specifiche disposizioni di legge o dall'applicazione del modello organizzativo e gestionale ai sensi del D. Lgs. 231/2001 adottato dalla società;

4. Per quanto concerne i rapporti sociali, s'intende domicilio dei componenti l'organo amministrativo quello risultante dai libri sociali.

5. In caso di cessazione di uno o più componenti, il Consiglio di Amministrazione provvede senza indugio a sostituirli.

6. Qualora venga a mancare, per qualsiasi causa, la maggioranza dei componenti originariamente nominati dall'Assemblea, l'intero Consiglio di Amministrazione si intende cessato.

ARTICOLO 27 – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. In loro assenza, esse sono presiedute dal componente più giovane di età.

2. Le funzioni di segretario, su proposta del Presidente, sono demandate dall'organo amministrativo a un proprio componente, ovvero a un dipendente della società, ovvero anche ad altro soggetto esterno alla società.

3. I verbali delle adunanze dell'organo amministrativo, redatti dal Segretario, sono firmati da colui che ha presieduto e dal Segretario.

4. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede sociale o altrove, purché nei territori in cui opera la società, ogniqualvolta il Presidente ritenga opportuno convocarlo o quando ne venga fatta richiesta da almeno due componenti.

5. Ferme restando diverse e imperative disposizioni della legge, la convocazione, con l'indicazione anche sommaria degli argomenti all'ordine del giorno, è fatta dal Presidente, con avviso da inviare con qualunque mezzo idoneo, almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per l'adunanza, al domicilio di ciascun membro, salvo i casi di urgenza per i quali il termine è ridotto a un giorno. In caso di impossibilità o inattività del Presidente, il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Vice Presidente.

6. Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

7. E' ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante l'utilizzo di idonei sistemi di audio o videoconferenza, a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti, attuando contestualmente di esame e di decisione deliberativa. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione si ritiene svolto nel luogo in cui si trovano chi presiede la riunione e il Segretario.

8. In mancanza delle formalità suddette, il Consiglio di Amministrazione si reputa regolarmente costituito quando sono presenti tutti i componenti in carica ed i membri del Collegio dei sindaci e tutti si dichiarano informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

ARTICOLO 28 – COMPENSO

1. Ai componenti dell'organo amministrativo, oltre al rimborso delle spese sopportate in ragione del loro ufficio spetta un compenso determinato dall'assemblea ai sensi del precedente art. 21, entro il limite stabilito dall'ordinamento.

ARTICOLO 29 – DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte a votazione palese, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ARTICOLO 30 – ATTRIBUZIONI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

1. All'organo amministrativo spetta in via esclusiva la gestione dell'impresa. Fatte salve le prerogative attribuite all'assemblea dal presente statuto, l'organo amministrativo compie tutte le operazioni necessarie, utili o comunque opportune per il raggiungimento dell'oggetto sociale, siano esse di ordinaria come di straordinaria amministrazione.

L'organo amministrativo può inoltre delegare proprie attribuzioni ad uno solo dei suoi componenti ai sensi dell'art. 2381 del Codice civile, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

2. Non sono delegabili le seguenti attribuzioni:

- le proposte riguardanti il piano industriale e il piano degli investimenti annuale o pluriennale e delle fonti di finanziamento con le quali attuarli;

- la nomina e la revoca del Consigliere Delegato, il conferimento, la modifica o la revoca dei relativi poteri;
- la nomina, la revoca del Direttore Generale di cui all'art. 34 dello Statuto;
- la determinazione delle regole per l'esercizio di direzione e coordinamento delle società controllate, sulla base delle linee guida adottate dal Comitato di indirizzo strategico;
- l'approvazione del Modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs. 231/2001, in coerenza con gli orientamenti generali sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo adottati dal Comitato di indirizzo strategico;
- la nomina e la revoca, con il parere favorevole del Comitato di indirizzo strategico del/i responsabile/i delle funzioni di internal auditing e del/i responsabile/i delle funzioni ai sensi di legge in materia di sicurezza, igiene sul lavoro, salute dei lavoratori;
- la redazione del progetto di bilancio di esercizio e del progetto di bilancio consolidato;
- l'approvazione e la modifica di Regolamenti Interni.

3. L'organo amministrativo riferisce con apposita relazione semestrale al Comitato di indirizzo strategico sull'andamento generale della gestione nonché sulle operazioni di maggior rilievo per dimensioni e caratteristiche effettuate dalla società o dalle sue controllate e comunque riferisce sulle operazioni nelle quali i membri dell'organo amministrativo medesimo abbiano un interesse per conto proprio o di terzi.

ARTICOLO 31 – PRESIDENTE

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- a) ha la rappresentanza legale della società, come meglio precisato nell'articolo 32;
- b) convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori, e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno siano fornite a tutti i componenti;
- c) intrattiene i rapporti con i soci della società;
- d) compie tutti gli atti di amministrazione dei quali ha facoltà in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti.

ARTICOLO 32 – RAPPRESENTANZA

1. La rappresentanza attiva e passiva della società nei confronti dei terzi ed in giudizio, avanti a qualsiasi Tribunale di ogni ordine e grado spetta all'Amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero l'Amministratore Unico ha facoltà di promuovere azioni giudiziarie per tutti gli atti riguardanti la gestione e l'amministrazione sociale, di presentare ricorso avanti a tutte le Autorità giudiziarie e giurisdizionali, le Autorità e le Commissioni Amministrative e fiscali, di rilasciare procure alle liti generali e speciali con elezione di domicilio, anche per costituzione di parte civile.

3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero l'Amministratore Unico nell'ambito dei suoi poteri potrà nominare procuratori speciali per determinati atti o categorie.

4. In caso di prolungato e grave impedimento del Presidente, la rappresentanza attiva e passiva della società spetta al Vice Presidente.

ARTICOLO 33 – DELEGHE E ATTRIBUZIONI

1. Il Consiglio di Amministrazione attribuisce al proprio Presidente i poteri allo stesso delegabili per la gestione della società, previa autorizzazione dell'Assemblea. E' in facoltà dell'organo amministrativo accordare la firma sociale, con quelle limitazioni e precisazioni che riterrà opportune, in via tra loro disgiunta o congiunta, all'amministratore cui siano state attribuite deleghe dal Consiglio di Amministrazione, ai dirigenti, funzionari e ad altro personale e nominare anche procuratori con determinate facoltà. Nei limiti delle attribuzioni e dei poteri loro conferiti, i delegati avranno la rappresentanza legale della società.

TITOLO VII – DIREZIONE – REVISORE LEGALE

ARTICOLO 34 – DIRETTORE GENERALE

1. L'organo amministrativo può nominare il Direttore Generale.

2. L'organo amministrativo, nei limiti consentiti dalla legge, delibera in materia di revoca o licenziamento, remunerazione, sanzioni e qualsiasi altro aspetto relativo al rapporto di lavoro del Direttore Generale.

ARTICOLO 35 – REVISIONE LEGALE

1. La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro.

2. Salvo diverse e imperative disposizioni normative, l'incarico di revisore legale è conferito dall'assemblea, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico.

TITOLO VIII – BILANCIO SOCIALE ED UTILI

ARTICOLO 36 – BILANCIO SOCIALE

1. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. Nei termini e nelle forme previste dalla legge, l'organo amministrativo redige il bilancio di esercizio che, corredato dei documenti previsti dalla legge, sarà comunicato all'Assemblea per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio o entro 180 giorni quando particolari o speciali esigenze lo richiedano.

ARTICOLO 37 – UTILI

1. Gli utili netti della società, risultanti dal bilancio annuale, sono prioritariamente destinati:

a) alla riserva legale una somma corrispondente almeno alla ventesima parte degli utili, fino a che la riserva non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;

b) alla costituzione e/o all'incremento della riserva per il rinnovo degli impianti, secondo le necessità di cui ai piani di investimento aziendali;

c) la rimanente parte, secondo deliberazione assembleare.

TITOLO IX – SCIoglimento DELLA SOCIETA'

ARTICOLO 38 – SCIoglimento

1. Per la liquidazione e lo scioglimento della società si osservano le norme di legge.

TITOLO X – NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Per tutto quanto non è espressamente previsto e disciplinato dal presente statuto valgono le norme sulle società contenute nel Codice Civile, le norme generali di diritto privato e le norme speciali, e connessi provvedimenti, previste per le società a partecipazione pubblica.